

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 78/CDN (2010/2011)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, Avv. Arturo Perugini, Avv. Luca Giraldi, Avv. Michele Morone, **Componenti**; dal Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 14 aprile 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(304) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MATTEO RAFFAELLI (calciatore già tesserato per la Società FC Esperia Viareggio Srl, attualmente tesserato per la Società Camaiole Calcio ASD), GIANNI NINCHERI (all'epoca dei fatti Presidente della Società Pol. Antares ASD) STEFANO DINELLI (Presidente e Legale rappresentante della Società FC Esperia Viareggio Srl) MIRCO PUCCI (all'epoca dei fatti dirigente della Società FC Esperia Viareggio Srl) E DELLE SOCIETÀ POL. ANTARES ASD e FC ESPERIA VIAREGGIO Srl (nota N°. 5209/38pf10-11/AM/ma del 3.2.2011).

Con atto del 3.2.2011, la Procura Federale ha deferito:

- il Sig. Matteo Raffaelli ed il Sig. Gianni Nincheri, rispettivamente calciatore tesserato per la Esperia Viareggio e Presidente della Antares all'epoca dei fatti, per la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, per avere il Raffelli accettato che il proprio trasferimento avvenisse secondo modalità che eludessero il pagamento del maggior premio di preparazione al Lido di Camaiole, attraverso l'interposizione fittizia della Pol. Antares ASD, a vantaggio della FC Esperia srl, beneficiaria delle condotte descritte;
- la Pol. Antares ASD, ex art. 4, comma 1, CGS, per responsabilità diretta nelle condotte addebitate al proprio presidente;
- i Sigg.ri Stefano Dinelli e Mirco Pucci, presidente, il primo, e responsabile del settore giovanile, il secondo, all'epoca dei fatti, del FC Esperia, per la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, per avere concordato con il calciatore Raffaelli nonché con la dirigenza della società Antares che il trasferimento del calciatore avvenisse secondo modalità che eludessero il pagamento del maggior premio di preparazione al Lido di Camaiole, attraverso l'interposizione fittizia della Pol. Antares ASD, a vantaggio della FC Esperia Viareggio srl;
- il FC Esperia Viareggio srl, ex art. 4, comma 1 e 2, CGS, per responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte addebitate al proprio presidente Dinelli ed al proprio tesserato Pucci.

La vicenda trae origine dall'esposto con il quale la ASD Lido di Camaiole ha denunciato l'esistenza di profili di illiceità nel trasferimento del calciatore Raffaelli dalla Pol. Antares, per la quale lo stesso si era tesserato il 25.8.2008, alla Esperia Viareggio, inizialmente in prestito, il 1.9.2008, appena sette giorni dopo, e poi a titolo definitivo nella stagione sportiva 2009/2010.

Alla riunione del 14.4.2011, previo stralcio della posizione del Sig. Raffaelli non essendosi correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti dello stesso e rimessione degli atti alla Procura Federale per l'adozione dei provvedimenti di competenza, la stessa ha insistito per l'accoglimento del deferimento richiedendo infliggersi ai Sigg.ri Nincheri la inibizione per mesi 6 (sei) e Dinelli la inibizione per mesi 8 (otto), al Sig. Pucci la inibizione per mesi 8 (otto), alla Società Antares, l'ammenda di € 1.000,00 ed alla Esperia Viareggio l'ammenda di € 3.000,00 e punti 2 (due) di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva. I deferiti, all'infuori del Sig. Dinelli e del FC Esperia Viareggio, rimasti assenti, hanno rinunciato a difendersi omettendo comunque tutti di far pervenire, nei termini prescritti, le memorie difensive.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

L'esito dell'attività di indagine consente di ritenere raggiunta la prova della responsabilità dei deferiti per i fatti agli stessi ascritti. La documentazione acquisita agli atti dimostra una sequenza temporale di per sé sospetta nelle attività di trasferimento del Raffaelli dalla Antares, che ne aveva acquisito il cartellino dalla Lido di Camaiore, alla Esperia, alla quale il calciatore veniva dato in prestito a distanza di appena una settimana dal tesseramento. Tali fondati sospetti trovano conferma nelle dichiarazioni rilasciate dall'attuale presidente della Pol. Antares, Sig. Vinerbi, che ha dichiarato di aver successivamente appreso che il passaggio del calciatore venne effettuato per fare un favore alla Società Esperia Viareggio. Ulteriore elemento a sostegno del deferimento è costituito dalla circostanza che il Raffaelli sia rimasto sostanzialmente sconosciuto alla Antares, fatto, anche questo, che consente di innestare, quanto alle modalità attraverso le quali si sono succeduti i vari passaggi, il contegno tenuto dalla stessa nella sequenza che connota tipicamente l'interposizione fittizia prestata da una società di categoria inferiore al fine di consentire ad altra, di categoria superiore, di acquisire le prestazioni di un calciatore riducendo, di fatto, il premio di preparazione che quest'ultima dovrebbe corrispondere alle società detentrici del tesseramento nei tre anni precedenti, con maggior svantaggio, ovviamente, per quella titolare del primo.

Il raggiungimento della prova del compimento dell'illecito determina l'applicazione, ai deferiti, delle sanzioni previste dal CGS, graduate in misura superiore ai Sigg.ri Nincheri e Dinelli in ragione della posizione apicale dagli stessi rivestita e della natura concorsuale dei fatti contestati che ne consente l'equiparazione quanto alla misura della inibizione. Alla responsabilità dei tesserati consegue quella diretta ed oggettiva delle Società, non ritenendo i fatti di tale gravità da giustificare, nel caso di specie, la sanzione della penalizzazione ai danni del FC Esperia Viareggio.

P.Q.M.

Infligge ai Sigg.ri Nincheri e Dinelli la inibizione per mesi 8 (otto), al Sig. Pucci la inibizione per mesi 6 (sei), alla Società Antares, l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00), ed alla Esperia Viareggio l'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00). Rimette gli atti alla Procura Federale per l'adozione dei provvedimenti di competenza ed il prosieguo del procedimento nei confronti del Sig. Raffaelli.

(258) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SABATINO STORNELLI (Presidente della Società Pescina Valle del Giovenco Srl) LUCA MASTROIANNI (Amministratore delegato della Società Pescina Valle del Giovenco

Srl) PAOLO SOMMESE e PASQUALE COZZOLINO (calciatori della Società Pescara Valle del Giovenco Srl, attualmente tesserati per la Società ASD SC San Gennaro Vesuviano) ANTONIO SANTANIELLO (calciatore della Società Pescara Valle del Giovenco Srl, attualmente svincolato) FABIO CICIOTTI e DAVIDE MACERONI (dirigenti della Società Pescara Valle del Giovenco Srl) E DELLA SOCIETÀ PESCARA VALLE DEL GIOVENCO Srl (nota N°. 3810 /600pf09-10/SP/blp del 16.12.2010).

Con atto del 16.12.2010, la Procura federale ha deferito:

- 1) il Sig. Stornelli Sabatino, Presidente della Pescara Valle del Giovenco Srl;
- 2) il Sig. Mastroianni Luca, Amministratore Delegato della Pescara Valle del Giovenco Srl;
- 3) il Sig. Sommesse Paolo, calciatore della Pescara Valle del Giovenco Srl;
- 4) il Sig. Cozzolino Pasquale, calciatore della Pescara Valle del Giovenco Srl;
- 5) il Sig. Santaniello Antonio, calciatore della Pescara Valle del Giovenco Srl;
- 6) il Sig. Ciciotti Fabio, dirigente della Pescara Valle del Giovenco Srl;
- 7) il Sig. Maceroni Davide, dirigente della Pescara Valle del Giovenco Srl;
- 8) la Società Pescara Valle Del Giovenco Srl;

per rispondere:

il primo e il secondo,

della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all'art. 1, comma 1, CGS, nonché alla violazione dell'art. 10, comma 2 e 6 ultima parte, e dell'art. 40, comma 3, NOIF, per aver tesserato i calciatori Sommesse Paolo, Cozzolino Pasquale e Santaniello Antonio in dispregio delle norme citate e per aver consentito il loro ripetuto impiego in gare del Campionato Giovanissimi Nazionali nonostante questi non avessero titolo per parteciparvi;

ancora il secondo,

della violazione dell'art. 1, comma 3, CGS perché, regolarmente convocato dall'Ufficio, non si è presentato senza giustificato motivo;

il terzo, il quarto e il quinto,

della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1, comma 1, CGS, e dell'art. 40, comma 3, NOIF per essersi procurati il tesseramento ed averne usufruito in assenza dei requisiti previsti da tale ultima norma ed in particolare dell'obbligo di residenza con il proprio nucleo familiare, da almeno sei mesi, nella regione ove ha sede la società tesserante;

il sesto e il settimo,

della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, e 10, comma 6 ultimo periodo, CGS con riferimento all'art. 61 NOIF perché, nell'anzidetta qualità, hanno sottoscritto le distinte dei calciatori partecipanti nelle gare: , con ciò certificando la regolarità della posizione dei Sigg.ri Sommesse Paolo, Cozzolino Pasquale e Santaniello Antonio che, al contrario, non avevano titolo per prendervi parte in quanto tesserati irregolarmente;

l'ottava,

per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, in relazione a quanto contestato al suo Presidente e al suo Amministratore Delegato, e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, per quanto contestato agli altri tesserati.

All'inizio della riunione odierna i Signori Sommese Paolo e Cozzolino Pasquale, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Paolo Sommese e Pasquale Cozzolino, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Paolo Sommese, sanzione della squalifica in gare ufficiali di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per il Sig. Pasquale Cozzolino, sanzione della squalifica in gare ufficiali di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a giorni 40 (quaranta)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione della squalifica di giorni 40 (quaranta) ciascuno, per i Signori Sommese Paolo e Cozzolino Pasquale, da scontarsi in gare ufficiali;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Quanto alla posizione degli altri deferiti, all'odierna riunione, verificato che il contraddittorio non si era correttamente instaurato nei confronti degli stessi, il procedimento è stato rinviato al 5.5.2011, al fine di verificare il perfezionamento della notifica dell'atto di deferimento.

(157) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANIA MARTINA (calciatrice attualmente svincolata), VINCENZO PICHEO (Presidente della Società ASD Graphistudio Tavagnacco) GLAUCO DI BENEDETTO E DELLA SOCIETÀ ASD GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO (nota N°. 3810/600pf09-10/SP/blp del 16.12.2010).

Con provvedimento del 27.10.2010 il Procuratore federale vicario ha deferito i Sigg. Stefania Martina, Picheo Vincenzo e Di Benedetto Glauco per essersi tutti, in conseguenza della condotta e dei comportamenti evidenziati nell'atto di deferimento, resi responsabili di violazione dell'art. 1, CGS

Ha deferito, altresì, il solo Picheo per violazione dell'art. 10 CGS; e la Società Graphistudio per responsabilità diretta (in relazione al Sig. Picheo) ed oggettiva (in relazione al Sig. Di Benedetto).

Martina Stefania ha fatto prevenire proprie deduzioni scritte mentre all'udienza odierna il rappresentante della Procura ha invocato:

- per Stefania Martina la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;
- per Picheo Vincenzo la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei);
- per Di Benedetto Glauco dell'inibizione per anni 1 (uno);
- per la Società Graphistudio la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00);

Le argomentazioni della Procura paiono sufficientemente persuasive ed adeguatamente sorrette sotto il profilo probatorio.

Ed invero:

è documentalmente attestato, per ciò che attiene alla posizione della calciatrice Stefania Martina che essa nonostante ripetute sollecitazioni in tal senso non ha ritenuto di doversi presentare alle sedute di allenamento cui era stata invitata, né tantomeno si è sottoposta alle rituali visite mediche (che, certamente, non possono in alcun modo essere surrogate da una certificazione sia pure essa proveniente da un professionista specializzato in medicina dello sport: dal combinato disposto dell'art. 43 NOIF è dato dedurre infatti che è il medico sociale a doversi occupare della prima certificazione come dei successivi aggiornamenti).

D'altra parte, ove ciò non bastasse, va posto in evidenza come sia stata la calciatrice stessa, sostanzialmente confermando la correttezza degli addebiti mossi, una volta chiamata a deporre innanzi all'organo inquirente, a confermare di non essersi presentata né agli allenamenti (va anzi, sul punto sottolineata la contraddizione in cui essa cade: nel mentre infatti con la memoria 6.4.2011 ha giustificato ciò con impegni di lavoro; nel corso della audizione del 26.8.09 sembrerebbe riconnettere le proprie assenze alle sedute con la volontà di non giocare più a Tavagnacco in quanto non sarebbero stati rispettati gli accordi circa il rimborso delle spese) né alle visite mediche; e di aver preso parte unitamente al proprio genitore, ad incontri nel corso dei quali si sarebbe discusso dell'acquisto, in danaro, da parte sua (e della cessione da parte della Società di appartenenza) del cartellino.

Per vero a detti incontri che, stanti le concordanti deposizioni di Martina Stefania e Martina Nicolino, padre della prima, si sarebbero svolti alla presenza del presidente della Graphistudio Vincenzo Picheo (di qui un primo profilo di responsabilità a suo carico per aver egli tenuto una condotta in contrasto con il regolamento della L.N.D.) un ruolo di primo piano sarebbe stato tenuto dal Sig. Glauco Di Benedetto, il quale, nonostante dalla stampa della Società Graphistudio risulti rivestire la carica di "Direttore Sportivo serie A Femminile" in realtà, come si deduce dall'all. 15 al provvedimento di deferimento, alcun ruolo nella predetta Società effettivamente ricopre.

Circostanza, questa, che non gli ha impedito neppure (si veda la deposizione del Sig. Oliviero Di Santolo, segretario dell'ASD Trasaghis) di gestire in prima persona le trattative per il passaggio della atleta dalla Graphistudio al Trasaghis).

Di qui, e per tutte tali ragioni un ulteriore profilo di responsabilità (per violazione dell'art. 10, comma 1, CGS il quale fa divieto di servirsi nello svolgimento di attività comunque finalizzata al trasferimento od alla cessione di un calciatore di soggetti non abilitati) a carico di Vincenzo Picheo;

d'altra parte, se, come precedentemente evidenziato, quest'ultimo va sanzionato per il sol fatto di aver consentito, in dispregio alle regole della L.N.D., che tra Martina Stefania e la Graphistudio si svolgessero incontri di natura economica; a maggior ragione di ciò deve rispondere chi, Glauco Di Benedetto, in tali incontri un ruolo attivo, come emerge dalle dichiarazioni della atleta e del suo genitore, ha concretamente svolto;

la condotta, censurabile, tenuta sia dal Presidente della Società Graphistudio che dal Sig. Di Benedetto (quest'ultimo quale soggetto che ha svolto attività nell'interesse della Società medesima) non può che riverberarsi, sia sotto il profilo della responsabilità diretta che sotto quello della responsabilità oggettiva, sulla Società Graphistudio

P.Q.M.

la Commissione infligge:

- alla calciatrice Martina Stefania la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;
- al Sig. Picheo Vincenzo la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei);
- al Sig. Di Benedetto Glauco la sanzione dell'inibizione di anni 1 (uno);
- alla UPC Graphistudio Tavagnacco la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).

(339) – RICORSO IN APPELLO DEL SIG. RODOLFO BRAZZELLI (all'epoca dei fatti tesserato per la Società US Bustese) avverso la sanzione della inibizione per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi, inflitta a seguito di deferimento della Procura federale (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lombardia CU n. 32 del 17.2.2011).

La Procura Federale con atto del 23 dicembre 2009 deferiva alla Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia il Sig. Carlo Rondanini vice presidente della Società US Bustese, il Sig. Rodolfo Brazzelli tesserato della Società US Bustese, il Sig. Daniel Giannattasio tesserato della Società AS Sempione Half 1919, la Società US Bustese e la Società AS Sempione Half 1919, per violazione: il Rondanini ed il Brazzelli dell'art. 7 comma 1 CGS perché in accordo tra loro ed altre persone non identificate avevano posto in essere condotte idonee ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare Bustese – Sempione Half categoria Allievi Regionali e Sempione Half – Bustese categoria Giovanissimi, che erano state disputate entrambe il 5 aprile 2009, allo scopo di assicurarsi reciproci vantaggi nelle rispettive classifiche; il Giannattasio dell'art. 7 comma 7 CGS anche in relazione all'art. 1 comma 1 CGS perché aveva omesso di informare la stessa Procura federale del comportamento posto in essere dagli altri come sopra descritto; la Società Bustese dell'art. 4 comma 1 CGS; la Società Sempione Half 1919 dell'art. 4 comma 2 e 5 CGS.

Era accaduto che il Brazzelli, all'epoca del fatto allenatore della squadra allievi regionali della Società US Bustese, aveva rilasciato un'intervista alla testata giornalistica Sprint e Sport, dalla quale emergeva la sussistenza di un accordo volto a predeterminare il risultato delle due gare, nel senso di consentire alla squadra allievi della Società Sempione Half 1919 di incrementare le proprie possibilità di accedere alle fasi finali del campionato di competenza ed alla squadra giovanissimi della Società Bustese di ottenere la salvezza.

Le rispettive gare si erano concluse la prima (categoria allievi regionali) con la vittoria della Sempione Half 1919 e la seconda (categoria giovanissimi) con la vittoria della Bustese, che, secondo la parte motiva del deferimento, avevano determinato l'avveramento di ciò che il Brazzelli aveva descritto nell'intervista, cioè i rispettivi vantaggi di classifica.

La Commissione disciplinare territoriale, con decisione del 17 febbraio 2011, accoglieva il deferimento e, per l'effetto, comminava al Rondanini ed al Brazzelli l'inibizione di anni tre e mesi sei, al Giannattasio la squalifica sino al 15 ottobre 2011, alla Società US Bustese ed alla Società Sempione Half 1919 per ciascuna l'ammenda di € 2.000,00 e la penalizzazione di nove punti in classifica da scontarsi nel campionato allievi regionali della prossima stagione 2011–2012, nonché l'ulteriore penalizzazione di nove punti in classifica da scontarsi nel campionato giovanissimi regionali della prossima stagione 2011–2012.

Avverso siffatta decisione ricorre il solo Rodolfo Brazzelli con atto del 23 febbraio 2011, ritualmente comunicato alla Procura federale, con il quale viene richiesta l'assoluzione, ovvero, in subordine, la derubricazione della condotta ad esso ascritta, da ricondursi nell'ambito del comma 7 dell'art. 7 CGS, consistita nell'aver omesso di informare dei fatti oggetto del deferimento la Procura Federale, con conseguente riduzione della sanzione inflitta.

Deduce il ricorrente che nell'intervista di cui sopra egli non aveva ammesso l'esistenza di un accordo tra le due Società, ma aveva più riduttivamente ipotizzato un presunto accordo, che non si era comunque affatto realizzato.

Aggiunge che nessuna prova in grado di smentire il suo assunto era stata raccolta e che anche i due calciatori, che con il loro comportamento avrebbero dovuto indirizzare i risultati delle due partite, avevano smentito non solo di averlo fatto, ma anche che fosse stato proposto loro di farlo.

All'udienza odierna, nel mentre la Procura federale ha chiesto la conferma della decisione impugnata, il Brazzelli, comparso a mezzo del proprio difensore, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

La Corte osserva quanto segue.

I contenuti dell'intervista del Brazzelli, dai quali avevano preso le mosse le indagini della Procura Federale, sfociate nel successivo deferimento, ove interpretati soltanto nel loro significato letterale, non lasciano dubbi sul fatto che l'intervistato avesse confessato a chi lo intervistava la sussistenza del tentativo, di fatto concretizzatosi, di alterare il risultato delle due gare in oggetto, allo scopo di conseguire vantaggi di classifica, di poi raggiunti.

Alla programmazione di tale disegno partecipò, oltre al Brazzelli, il Rondanini, che fu la persona che, a dire del Brazzelli, glielo venne a proporre.

L'assunto del ricorrente di aver rilasciato l'intervista allo scopo di impressionare chi lo intervistava non appare supportato da alcun riscontro probatorio, neppure presuntivo, per cui deve essere confermata la decisione di 1° grado, trattandosi di illecito sportivo, così come è configurato dall'art. 7 comma 1 CGS.

P.Q.M.

respinge il ricorso e conferma la decisione impugnata; dispone incamerarsi la tassa versata.

(363) – RICORSO IN APPELLO DEL SIG. LUCA MISERINO (all'epoca dei fatti tesserato per la Società USD Saviglianese, attualmente tesserato per la Società SSD Settimo Calcio Srl), avverso la sanzione della squalifica per 6 (sei) mesi ovverosia fino al 9.9.2011, nonché l'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) inflitta a seguito di deferimento della Procura federale (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Piemonte V.A. CU n. 57 del 10.3.2011).

Luca Miserino, all'epoca del fatto calciatore tesserato per la USD Saviglianese Calcio, adiva l'autorità giudiziaria ordinaria con ricorso proposto in via d'urgenza per ottenere la pronuncia di risoluzione del vincolo sportivo e la condanna della Società all'immediato rilascio del nulla osta al trasferimento o al tesseramento in favore di altra Società affiliata FIGC.

Egli, ottenuto il provvedimento di accoglimento della domanda cautelare, lo notificava alla USD Saviglianese Calcio unitamente ad atto di precetto di pagamento delle spese di lite che gli erano state liquidate dal giudice.

La USD Saviglianese Calcio denunciava l'evento al Comitato Regionale di appartenenza Piemonte Valle d'Aosta, che a sua volta ne notiziava la Procura Federale.

Aperte le indagini consequenziali, veniva accertato dall'organo inquirente che il calciatore si era rivolto al giudice civile senza chiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale in spregio alla normativa afferente il vincolo di giustizia di cui all'art. 30 comma 4 dello Statuto FIGC.

Per tale motivo, il calciatore Luca Miserino con atto datato 9 dicembre 2010 veniva deferito dalla Procura Federale alla Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta per violazione dell'art. 1 comma, CGS con riferimento all'art. 30 commi 1 e 4 dello Statuto Federale.

La Commissione Territoriale, con decisione resa nel contraddittorio delle parti e pubblicata il 10 marzo 2011, accoglieva il deferimento e, per l'effetto, infliggeva al calciatore la squalifica per mesi sei ovverosia sino al 9 settembre 2011, nonché l'ammenda di € 500.00. Avverso siffatto provvedimento insorge il calciatore Luca Miserino con ricorso 16 marzo 2011, ritualmente comunicato alla Procura Federale, con il quale si chiede il proscioglimento per difetto assoluto di elementi di responsabilità.

Deduce il ricorrente di aver legittimamente esercitato la tutela del proprio diritto secondo l'ordinamento giuridico statale, che non può ritenersi subordinato al precetto sportivo, soprattutto nei casi, come quello di specie, che investono le libertà fondamentali della persona, di guisa che l'inosservanza dell'art. 30 dello Statuto FIGC non costituisce espressione di violazioni regolamentari imputabili al Miserino.

Alla udienza odierna, nel mentre la Procura Federale ha chiesto la conferma della decisione, il ricorrente a mezzo dei propri difensori ha insistito per il proscioglimento.

La Commissione osserva quanto segue.

La norma contenuta nell'art. 30 comma 4 dello Statuto FIGC non vieta al tesserato l'esercizio della facoltà di adire il giudice ordinario, ma subordina tale esercizio alla

autorizzazione del Consiglio Federale, che deve essere richiesta dall'interessato ovviamente nel solo ed esclusivo ambito del rapporto tra tesserati.

L'autorizzazione è concessa per gravi ragioni di opportunità, intendendosi per tali tutti quei casi che non possono trovare composizione nell'ambito della giustizia sportiva.

Tale procedimento, propedeutico alla autorizzazione in deroga al vincolo di giustizia, è reso obbligatorio dal comma 1 dello stesso art. 30 dello Statuto FIGC, alla cui osservanza sono chiamati tutti coloro che a vario titolo svolgono attività rilevanti per l'ordinamento federale.

In questo contesto, non possono ritenersi fondate le ragioni del ricorrente, in quanto esse presuppongono una sorta di divieto di ricorrere al giudice ordinario, che l'ordinamento sportivo, per quanto detto, assolutamente non contempla.

Poiché il calciatore Luca Miserino si è rivolto al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Saluzzo, omettendo, per sua stessa ammissione, di richiedere l'autorizzazione del Consiglio Federale, non vi è dubbio che egli ha violato l'art. 30 dello Statuto, così esponendosi alle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.

Il ricorso va pertanto respinto, con totale conferma della decisione impugnata, le cui sanzioni risultano conformi ai minimi edittali previsti dall'art. 15 CGS.

P.Q.M.

respinge il ricorso e dispone incamerarsi la tassa versata.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 14 aprile 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete